

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1569)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1974

Modifica alla legge 30 luglio 1951, n. 948, limitatamente alla disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 30 luglio 1951, n. 948 — la quale contiene disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari che siano stati smarriti, distrutti o sottratti — prevede, all'articolo 18, secondo comma, che le aziende di credito « possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera le lire 10 mila ».

La *ratio* di tale disposizione, la quale, in pratica, costituisce una deroga alla procedura di ammortamento prevista nella legge in discorso, è quella di non gravare il creditore di una modesta somma dell'onere di una serie di lunghi e costosi adempimenti, quali quelli previsti in tutti gli altri casi in cui il

titolo rappresenti un credito di importo maggiore.

Detta cifra di lire 10.000 appare ora inadeguata se si tiene conto del mutato potere di acquisto della nostra moneta dal 1951, anno in cui venne emanata la cennata legge n. 948, ad oggi; di conseguenza, in mancanza di un aumento della stessa, l'intento agevolativo contenuto nel provvedimento in questione risulterebbe, in pratica, vanificato.

Già in passato tale esigenza di adeguamento non era sfuggita al legislatore, il quale, in occasione dell'emanazione di norme speciali, resesi necessarie a seguito di pubbliche calamità, provvide a dettare specifiche disposizioni al riguardo, la cui applicazione peraltro non va al di là della limitata estensione dei rispettivi provvedimenti di legge.

Tale è il caso della legge 31 maggio 1964, n. 357 (modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963) la quale all'articolo 33 ha elevato a lire 100.000 la cifra di cui al citato articolo 18, secondo comma, della legge n. 948.

Un aumento di detta cifra fino a lire 300 mila è stato invece disposto dall'articolo 4 della legge 12 febbraio 1969, n. 6, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

Ultimo, analogo provvedimento in ordine di tempo risulta essere il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 (ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968), convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, il quale, all'articolo 58, dispone l'elevazione del predetto limite a lire 100.000.

Le disposizioni di legge citate — in quanto destinate a fronteggiare situazioni, che per la loro configurazione si discostano dalla normalità (come appunto sono le calamità naturali) — rivestono indubbio carattere di ecce-

zionalità e pertanto rientrano nel novero delle cosiddette « leggi eccezionali », le quali — in base all'articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile — « non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati ».

Da ciò consegue che al di fuori delle circostanze per le quali furono emanati i provvedimenti legislativi nei quali sono comprese, tali disposizioni non sono suscettibili di essere estese ad altre fattispecie, mediante la interpretazione analogica, nè tanto meno di essere considerate norme di carattere generale.

Pertanto, volendosi estendere alla generalità dei casi di smarrimento, distruzione o sottrazione di titoli rappresentativi di depositi bancari, le disposizioni già previste per talune particolari situazioni, occorre procedere ad una modifica del secondo comma dell'articolo 18 della legge n. 948, la quale già prevedeva la possibilità di far luogo a disposizioni agevolative, quale che fosse la causa che aveva dato luogo alla perdita della disponibilità del documento rappresentativo da parte del suo legittimo titolare.

Circa la misura del nuovo limite da sostituire a quello vigente appare adeguata l'indicazione di lire 100.000.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è sostituito dal seguente:

« Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera le lire 100.000 ».